

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1524

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAVAN, INZERILLO, COVIELLO,
POLENTA, BALLESI, MORA, LAURIA, MEO, DI NUBILA, RABINO,
DOPPIO, INNOCENTI, LEONARDI e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1993

Norme per la perequazione dei trattamenti di fine servizio
per i dipendenti del pubblico impiego

INDICE

Relazione	Pag.	3
Tabelle	»	8
Disegno di legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti civili e militari dello Stato, ai dipendenti degli enti pubblici, ai dipendenti delle Poste e delle Ferrovie dello Stato è stato oggetto di numerosi disegni di legge sia al Senato che alla Camera dei deputati. Esso è diventato più cogente da quando la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della norma che escludeva la indennità integrativa speciale dal computo del premio di fine servizio INADEL.

Da allora è apparso chiaramente che un diverso trattamento di fine rapporto fra dipendenti pubblici non sarebbe più stato accettato. Per questo molti ex dipendenti dello Stato e di Enti pubblici hanno prodotto ricorso contro il diniego dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dell'Opera di previdenza e assistenza per i ferroviari dello Stato (OPAFS) e dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) di valutare la indennità integrativa speciale ai fini della indennità di buonuscita.

Tali ricorsi hanno provocato numerose ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale per la incostituzionalità di tutte le norme che non prevedono la valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita.

Le principali ordinanze che sono state anche oggetto di particolare valutazione della Corte costituzionale sono le seguenti:

Tribunale amministrativo regionale della Puglia (17 ottobre 1989, n. 5); Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo - Sezione di Pescara (8 novembre 1990, n. 66);

Tribunale amministrativo regionale del Lazio (5 marzo 1990, n. 89); Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (19 febbraio 1991, n. 389); Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (28 novembre 1990, n. 448); pretore di Roma (13 novembre 1991, n. 688); Corte di cassazione (4 giugno 1991, n. 50); Consiglio di Stato (15 novembre 1991, n. 140 e 13 dicembre 1991, n. 585); Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione di Catania (6 novembre 1991, n. 245 e 7 febbraio 1992, n. 666).

Per la verità la Corte costituzionale con diverse sentenze e ordinanze (sentenza n. 220 del 1988, ordinanze nn. 639, 869, 915, 1070 e 1072 del 1988, n. 419 del 1989 e nn. 143, 189, 217, 218, 402, 491 del 1990) aveva dichiarato inammissibili o manifestamente inammissibili altre ordinanze analoghe presentate da diversi giudici affermando che rientrava nella discrezionalità legislativa del Parlamento la determinazione della base retributiva da computare per i trattamenti di fine rapporto nonché i modi e la misura di tali trattamenti.

Nello stesso tempo veniva affermato che di fatto la differenza di trattamento complessivo ai fini della indennità di fine rapporto non era consistente dati i diversi sistemi di valutazione presenti negli istituti previdenziali (1/15 dell'80 per cento del trattamento economico annuo per ogni anno di servizio, per i dipendenti degli enti locali; 1/12 dell'80 per cento del trattamento economico annuo per ogni anno di servizio, per i dipendenti civili e militari dello Stato; 1/12 del trattamento economico annuo per ogni anno di servizio, per i dipendenti dagli enti pubblici non economici) e data la non rilevanza quantitativa della indennità integrativa speciale nel complesso del trattamento economico dei dipendenti pubblici.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La medesima Corte costituzionale però in numerose delle citate sentenze ed ordinanze, ma particolarmente nella sentenza n. 220 del 1988, dichiarava che appariva «ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea dei trattamenti di quiescenza del pubblico impiego». Poneva anche il problema che forse era il sistema stesso della intera normativa complessiva riguardante la quiescenza del pubblico impiego (pensione ed indennità di buonuscita o di fine rapporto) che avrebbe imposto una valutazione di legittimità.

Il legislatore più volte si è posto il problema sollevato dalla Corte (numerose sono state infatti le proposte di legge in materia), ma particolarmente verso la fine della decima legislatura. Proprio in tale epoca erano state prospettate, su collaborazione del Senato, Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio ed ENPAS, soluzioni concrete, intese ad attuare, anche se scaglionata nel tempo, la valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della indennità di buonuscita, alla stregua della valutazione già operante per i dipendenti degli enti locali e della sanità già iscritti all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL).

Nel contempo però, a fronte di una proposta concreta, anche gli iscritti all'INADEL si erano fatti presenti perchè il riconoscimento della indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita agli statali pari ad 1/12 dell'80 per cento per ogni anno di servizio avrebbe creato una nuova sperequazione a loro danno.

La soluzione non decollò per i problemi di carattere finanziario che si sarebbero creati per il bilancio dello Stato, proprio nel momento nel quale ogni sforzo era concentrato nel riordinare i conti pubblici e contenere il disavanzo dello Stato, e nel momento nel quale venivano richiesti nuovi sacrifici e nuove imposte ai cittadini.

Nel frattempo però la medesima Corte costituzionale, chiedendo elementi integrativi alla Presidenza del Consiglio (e siamo nel 1992) e fissando un congruo tempo per la risposta, inviava di fatto un messaggio

affinchè Parlamento e Governo definissero il problema in via legislativa.

Purtroppo, anche per la fine della legislatura ciò non è stato possibile per cui la medesima Corte, esaminate le questioni oggetto delle ordinanze di remissione già ricordate e riuniti i giudizi in un unico pronunciamento, ha recentemente emesso la sentenza n. 243 del 5-19 maggio 1993.

Con questa sentenza i giudici della Corte assumono un atteggiamento diverso dal passato argomentando la loro responsabile posizione che porta a soluzioni differenti da quelle precedenti.

Infatti:

a) l'indennità integrativa speciale è ora una voce retributiva che, per come è stata regolata, ha avuto la caratteristica di crescere nel tempo non solo in cifra, ma anche, nella generalità dei casi, in rapporto al complesso della retribuzione, specialmente in ragione dei processi inflattivi che si sono verificati nell'ultimo ventennio. È così accaduto che la quota di retribuzione rappresentata dall'indennità integrativa speciale è divenuta sempre maggiore con il passare degli anni e questo in modo particolarmente evidente per le retribuzioni dei livelli bassi e medi;

b) la sperequazione tra i diversi settori del pubblico impiego che si è venuta in tal modo a determinare e ad aggravarsi progressivamente si riproduce poi anche all'interno di ciascuno dei settori nei quali la indennità integrativa speciale è esclusa dal computo del trattamento di fine rapporto, poichè tale esclusione incide sulle retribuzioni più basse in misura proporzionalmente maggiore di quanto essa non incida sulle retribuzioni più alte. Questo problema si è fatto maggiormente sentire a seguito della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, secondo il quale la misura della indennità integrativa speciale non è più sostanzialmente uguale a tutti i livelli retributivi di un settore, ma una parte di essa è indicizzata in relazione all'ammontare del trattamento economico. Ciò provoca che la non valutazione della indennità diventa irragionevolmente sperequante e quindi particolarmente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te ingiusta nei confronti delle categorie meno abbienti;

c) la indennità integrativa speciale è uno strumento per adeguare il valore reale della retribuzione alle variazioni del valore reale della moneta cagionate dall'inflazione. Tale adeguamento - in qualunque modo attuato - è essenziale per conservare il rapporto di proporzionalità garantito dall'articolo 36 della Costituzione, tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, posto che tale rapporto richiede di essere riferito ai valori reali di entrambi i suoi termini. L'adeguamento delle retribuzioni alla variazione del costo della vita può essere perseguito con una molteplicità di strumenti: ma se - e nella misura in cui - la legge o la contrattazione abbiano scelto la via degli adeguamenti, obliterarli significa ledere il rapporto di proporzionalità costituzionalmente necessitato.

Le considerazioni sopra richiamate fatte dalla Corte dimostrano che «la esclusione *in toto* della indennità integrativa speciale dal calcolo dei trattamenti di fine rapporto qui in discussione produce sostanziali e ingiustificabili sperequazioni ed impedisce il pieno rispetto dei principi costituzionali della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, anche differita, del lavoro dipendente», per cui portano la medesima a dichiarare costituzionalmente illegittime tutte le norme che prevedono la totale esclusione della indennità integrativa speciale dalla valutazione ai fini della indennità di fine rapporto, e ciò per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Tale dichiarazione di incostituzionalità non può però - come afferma la medesima Corte - «tradursi in una pronunzia meramente caducatoria» e cioè alla conseguenza di «un puro e semplice inserimento della indennità integrativa speciale nella base di computo del trattamento di fine rapporto».

Se ciò fosse avvenuto si sarebbe mantenuta la sperequazione fra i vari trattamenti di fine rapporto dati i diversi sistemi esistenti di valutazione nelle varie gestioni previdenziali.

Il Parlamento ed il Governo vengono quindi invitati a trovare una soluzione che

porti il computo della indennità integrativa speciale nel calcolo dei trattamenti di fine rapporto e che «assicuri - insieme al rispetto del principio di proporzionalità e di sufficienza - una effettiva e ragionevole equivalenza nel risultato complessivo, senza la quale continuerebbe a sussistere - sia pure in forma diversa - una ulteriore situazione di squilibrio».

I medesimi sono invitati anche a superare tendenzialmente gli squilibri che esistono nei trattamenti di fine rapporto tra lavoratori pubblici e privati, anche se viene sottolineato che spetta al legislatore «anche in vista delle scelte di politica economica necessarie al reperimento delle indispensabili risorse finanziarie» determinare la misura, i modi ed i tempi di detta valutazione, rendere cioè in concreto realizzabile il diritto.

Una prima scelta importante è quella di rendere omogenei i trattamenti economici di fine rapporto per i lavoratori del pubblico impiego e precisamente quelli prima iscritti all'INADEL e all'ENPAS, all'IPOST o all'OPAFS e per i dipendenti degli enti pubblici non economici, anche se ai massimi livelli non sarà possibile la totale omogeneizzazione pur non valutando per niente la indennità integrativa speciale.

Una seconda è quella di trovare il punto di riferimento per tale omogeneizzazione senza ledere diritti acquisiti, ma nel contempo senza determinare oneri insostenibili per il bilancio dello Stato, particolarmente in questo momento nel quale la collettività viene chiamata a rilevanti sacrifici per il risanamento del disavanzo pubblico, rinviando a momenti successivi altri adeguamenti.

Una terza è quella di valutare la indennità integrativa speciale in relazione anche a quella che di fatto attualmente è, per le varie gestioni sopra ricordate, la valutazione del restante complessivo trattamento economico ai fini della indennità di fine rapporto, in modo che il risultato finale risulti omogeneo per tutti in relazione al livello di inquadramento. Appare chiaro, infatti, che - tenendo conto degli attuali diversi ordinamenti - si avrà omogeneizza-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione solamente se la indennità integrativa speciale sarà percentualmente valutata in misura inversamente proporzionale a quella del restante trattamento economico utile.

Una quarta scelta è quella della data di decorrenza di tale valutazione. Essa ha una importanza fondamentale sia per gli oneri che essa determinerà per i bilanci degli enti previdenziali, dello Stato e degli enti interessati, come per un possibile nuovo contenzioso giuridico che ne potrebbe derivare.

Il disegno di legge che si presenta, mira ad ottenere una prima ma fondamentale omogeneizzazione dei trattamenti di fine rapporto fra i vari settori del pubblico impiego voluta dalla Corte costituzionale e prende come punto di riferimento per tale omogeneizzazione il trattamento di fine servizio già previsto dall'INADEL.

L'articolo 1, con le allegate tabelle A e B, prevede che la indennità integrativa speciale venga resa contributiva e quindi conseguentemente anche valutabile ai fini della indennità di fine servizio rapportata alla percentuale della misura di questa indennità integrativa speciale ed il restante trattamento economico stipendiale valutabile. Essendo diversa la valutazione della indennità di fine servizio fra le gestioni previdenziali è stato necessario prevedere due tabelle, la A riguardante gli iscritti alla gestione ex ENPAS, all'IPOST ed all'OPAFS, e la B riguardante i dipendenti degli enti pubblici non economici.

L'articolo 2 prevede la decorrenza dal 1° giugno 1982 di tale valutazione della indennità integrativa speciale, con diritto quindi di chiederne la riliquidazione da parte di coloro che sono stati collocati a riposo da tale data.

Si propone tale data perchè essa corrisponde a quella che fu fissata a suo tempo dall'INADEL per i propri iscritti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 18 novembre 1986 con la quale la stessa ha reso valutabile ai fini della indennità premio di servizio la indennità integrativa speciale ed a seguito della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha fissato che,

per i lavoratori privati, ai fini del trattamento di fine rapporto vengano considerate «tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale».

Si fissa anche il termine improrogabile di un anno per chiedere, da parte di chi ne ha titolo, tale riliquidazione, non ipotizzando che si debba andare all'infinito per chiudere questa operazione. Un anno di tempo sembra, infatti, congruo perchè tutti gli interessati vengano a conoscenza della nuova normativa e ne possano inoltrare domanda.

L'articolo 3 prevede il recupero dei contributi sulla parte della indennità integrativa speciale valutabile percepita dal 1° giugno 1982 in poi nelle misure seguenti:

2,5 per cento a carico dei lavoratori già iscritti all'ENPAS e all'IPOST;

3,2 per cento a carico dei lavoratori iscritti all'OPAFS;

3,5 per cento a carico della Amministrazione delle poste;

6,4 per cento a carico delle Ferrovie dello Stato.

Il recupero dei contributi avverrà, a favore degli enti previdenziali di competenza, per i lavoratori in servizio, in 36 rate mensili sul trattamento economico corrisposto, per coloro che sono già cessati dal servizio o che cessino prima dell'integrale recupero del contributo in sede di riliquidazione o di liquidazione della indennità di fine rapporto, e per gli enti o aziende in 6 rate semestrali.

Si prevede che alla gestione ex ENPAS venga corrisposto un contributo straordinario (vedi comma 2 dell'articolo 8) annuo di lire 100 miliardi per tre anni, da parte dello Stato a compensazione forfettaria di quanto il medesimo avrebbe dovuto pagare. Si valuta che questo onere di 300 miliardi in tre anni lo Stato lo possa sostenere tenendo anche conto che sulla riliquidazione della indennità di fine servizio opererà la ritenuta fiscale.

L'articolo 4 prevede gli oneri fiscali a carico dei percettori della riliquidazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della indennità di fine servizio. Si prevede che anche per coloro che sono cessati dal servizio prima del 1986 vada applicata la nuova normativa di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482. Per coloro che sono cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore di detta legge non dovrà essere detratto l'importo di lire 500.000 per il numero degli anni di servizio in quanto tale detrazione è già stata applicata nella prima liquidazione della indennità di fine servizio.

L'articolo 5 fissa che la indennità integrativa speciale, a partire da 1° gennaio 1994, essendo resa contributiva, va considerata - ovviamente nella misura prevista nelle tabelle A e B - anche ai fini della valutazione del contributo del riscatto.

L'articolo 6 prevede che la liquidazione della indennità di fine servizio venga effettuata da un solo ente anche nel caso che il dipendente abbia avuto rapporto di servizio con più enti e con iscrizione a gestioni previdenziali diverse. Vengono quindi previste norme per far confluire le varie contribuzioni corrisposte nell'ente liquidatore terminale.

Con l'articolo 7 si estinguono, con spese compensate, tutti i giudizi in corso riguardanti la riliquidazione del trattamento di fine servizio con la inclusione della indennità integrativa speciale.

Infine l'articolo 8 prevede che l'onere della riliquidazione e delle liquidazioni secondo la nuova normativa sia a carico delle relative gestioni previdenziali, alle quali vanno anche le contribuzioni arretrate a carico dei lavoratori. Si prevede un contributo straordinario di soli 300 miliardi da parte dello Stato per la gestione ex ENPAS, come sopraccennato.

A questa relazione si allegano anche alcuni prospetti dimostrativi di come si è pervenuti alle valutazioni quantitative degli

oneri che le gestioni previdenziali e lo Stato dovranno sostenere. Gli elementi di valutazione sono stati attinti dai rapporti della Ragioneria dello Stato, dall'ISTAT, dal rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento per la funzione pubblica e dalle gestioni previdenziali stesse.

La serie dei prospetti allegati inizia con quello con il quale viene dimostrato mediante quattro esempi che sono state necessarie le tabelle A e B per portare omogeneizzazione, a tutti i livelli, fra i trattamenti di fine rapporto.

Seguono poi i prospetti dimostranti gli oneri finanziari per i singoli settori del pubblico impiego già assistiti da ENPAS, IPOST, OPAFS e da enti pubblici non economici.

La valutazione a questi fini del 45 per cento della indennità integrativa speciale di cui al prospetto 2 è derivata dalla statistica dei dipendenti dello Stato che percepiscono meno o più di lire 54.000.000 annui di trattamento economico stipendiale (rapporto cioè inferiore o superiore da 1 a 4 fra indennità integrativa speciale e trattamento economico stipendiale).

Come potrà essere riscontrato, ad eccezione dell'OPAFS, tutte le gestioni previdenziali - con il recupero dei contributi sulla parte della indennità integrativa valutata a questi fini e corrisposta dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1993 e con i contributi sulla medesima per gli anni successivi - dovranno sostenere un'onere che verrà recuperato in sei o sette anni. Problematica rimane invece la copertura dell'onere a carico dell'OPAFS, che, così consistente, deriva dall'effetto prepensionamenti (circa 55.000) deliberati dal Parlamento e conseguenti alla ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato.

Se ne raccomanda l'approvazione.

PROSPETTO 1

QUATTRO ESEMPI CHE DIMOSTRANO CHE LA NORMATIVA
PROPOSTA PORTA ALLA OMOGENEIZZAZIONE*Premessa*

Le varie gestioni previdenziali prevedono norme diverse per la valutazione della indennità di fine servizio.

Sinteticamente si riassumono:

per l'INADEL: 1/15 dell'80 per cento del trattamento economico percepito nell'ultimo anno di servizio compresa la indennità integrativa speciale, per il numero degli anni di servizio effettuato;

per l'ENPAS - IPOST - OPAFS: 1/12 dell'80 per cento del trattamento economico percepito nell'ultimo anno di servizio per il numero degli anni di servizio, senza la indennità integrativa speciale;

per gli Enti pubblici non economici: 1/12 dell'ultimo stipendio annuo percepito per il numero degli anni di servizio, senza l'indennità integrativa speciale.

Primo esempio: quando la indennità integrativa speciale è pari al doppio del trattamento economico stipendiale

ove: a) = trattamento economico stipendiale;
b) = indennità integrativa speciale.

A: Sistema INADEL

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{50 \times 0,80}{15} = 2,66 \\ \text{b) } \frac{100 \times 0,80}{15} = 5,33 \end{array} \right\} = 7,99 \text{ totale}$$

B: Sistema ENPAS-IPOST-OPAFS

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{50 \times 0,80}{12} = 3,33 \\ \text{b) } \frac{100 \times 0,56}{12} = 4,66 \end{array} \right\} = 7,99 \text{ totale}$$

C: Sistema enti pubblici non economici

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{50 \times 1,00}{12} = 4,16 \\ \text{b) } \frac{50 \times 0,4596}{12} = 3,83 \end{array} \right\} = 7,99 \text{ totale}$$

Secondo esempio: quando la indennità integrativa speciale è uguale al trattamento economico stipendiale

ove: a) = trattamento economico stipendiale;
b) = indennità integrativa speciale.

A: Sistema INADEL

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{100 \times 0,80}{15} = 5,33 \\ \text{b) } \frac{100 \times 0,80}{15} = 5,33 \end{array} \right\} = 10,66 \text{ totale}$$

B: Sistema ENPAS-IPOST-OPAFS

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{100 \times 0,80}{12} = 6,66 \\ \text{b) } \frac{100 \times 0,48}{12} = 4,00 \end{array} \right\} = 10,66 \text{ totale}$$

C: Sistema enti pubblici non economici

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{100 \times 1,00}{12} = 8,33 \\ \text{b) } \frac{100 \times 0,2796}{12} = 2,33 \end{array} \right\} = 10,66 \text{ totale}$$

Terzo esempio: quando la indennità integrativa speciale è 1,8 volte inferiore al trattamento economico stipendiale

ove: a) = trattamento economico stipendiale;
b) = indennità integrativa speciale.

A: Sistema INADEL

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{180 \times 0,80}{15} = 9,60 \\ \text{b) } \frac{100 \times 0,80}{15} = 5,33 \end{array} \right\} = 14,93 \text{ totale}$$

B: Sistema ENPAS-IPOST-OPAFS

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{180 \times 0,80}{12} = 12,00 \\ \text{b) } \frac{100 \times 0,352}{12} = 2,93 \end{array} \right\} = 14,93 \text{ totale}$$

C: Sistema enti pubblici non economici

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{180 \times 1,00}{12} = 15,00 \\ \text{b) non valutabile} \end{array} \right\} = 15 \text{ totale}$$

Quarto esempio: quando la indennità integrativa speciale è 4 volte inferiore al trattamento economico stipendiale

ove: a) = trattamento economico stipendiale;
b) = indennità integrativa speciale.

A: Sistema INADEL

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{400 \times 0,80}{15} = 21,33 \\ \text{b) } \frac{100 \times 0,80}{15} = 5,33 \end{array} \right\} = 26,33 \text{ totale}$$

B: Sistema ENPAS-IPOST-OPAFS

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{400 \times 0,80}{12} = 26,66 \\ \text{b) non valutabile} \end{array} \right\} = 26,66 \text{ totale}$$

C: Sistema enti pubblici non economici

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{400 \times 100}{12} = 33,33 \\ \text{b) non valutabile} \end{array} \right\} = 33,33 \text{ totale}$$

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 2

(ENPAS)

Relazione e dimostrazione degli oneri finanziari e dei relativi recuperi per la valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della indennità di buonuscita del personale statale - secondo la tabella «A» del disegno di legge

A	B	C	D	E	F (in milioni)	G (milioni)	H (in milioni)	I (in milioni)	L (in milioni)	M (in milioni)
1982	1.794.026	29.000	28,5	3.294.276	2.659.507	102.102				
1983	1.815.100	50.000	28,5	7.984.833	6.521.972	426.690				
1984	1.832.032	49.300	28,2	8.780.433	7.238.715	457.766				
1985	1.880.835	56.000	28,4	9.664.433	8.179.742	576.387				
1986	1.924.653	50.800	27,4	9.211.090	7.977.668	480.791				
1987	1.940.297	45.600	26,9	9.790.050	8.548.022	450.333				
1988	1.991.665	47.500	26,9	9.436.004	8.457.012	452.132				
1989	2.015.096	61.500	27,6	9.917.450	8.993.076	631.270				
1990	2.027.792	61.500	28,4	10.841.002	9.892.484	710.059				
1991	2.040.075	64.000	28,6	11.926.544	10.948.970	818.638				
1992	2.060.555	75.000	28,6	12.444.512	11.539.171	1.001.005				
1993	2.060.555	29.000	32,0	12.444.512	11.539.171	433.069				
Totale ...					102.495.509	6.540.241	2.562.388			-3.977.853
1994	2.060.555	50.000	33,0	12.444.512	11.539.171	770.004	288.479	819.281	100.000	437.756
1995	2.060.555	45.000	34,0	12.444.512	11.539.171	714.004	288.479	819.281	100.000	493.757
1996	2.060.555	40.000	34,0	12.444.512	11.539.171	634.670	288.479	819.281	100.000	573.090
1997	2.060.555	35.000	35,0	12.444.512	11.539.171	571.670	288.479	819.281		536.091
1998	2.060.555	35.000	35,0	12.444.512	11.539.171	571.670	288.479	819.281		536.091
1999	2.060.555	35.000	35,0	12.444.512	11.539.171	571.670	288.479	819.281		536.091
2000	2.060.555	35.000	35,0	12.444.512	11.539.171	571.670	288.479	819.281		536.091
2001	2.060.555	35.000	35,0	12.444.512	11.539.171	571.670	288.479	819.281		536.091
Totale ...					194.808.874	11.517.268	4.870.222	6.554.249	300.000	207.203

LEGENDA

- A = Anno
 B = Numero dei dipendenti statali
 C = Numero dei collocati o dei collocabili a riposo
 D = Anni di permanenza in servizio (media)
 E = Importo medio annuo della indennità integrativa speciale (dal 1° luglio 1986 è ridotto di lire 1.081.000 già valutate ai fini dell'indennità di buonuscita)
 F = $(B \times E \times 0,45)$. Importo pari al 45% dell'onere complessivo per la indennità integrativa speciale
 G = $[(E \times 0,45) : 12] \times D \times C$. Onere complessivo per indennità di buonuscita in relazione ai collocati a riposo
 H = (2,5% su F). Contributi pari al 2,5% da recuperare, anche sugli arretrati, a carico dei dipendenti
 I = Onere dal 1994 in poi a carico dello Stato per il contributo del 7,10% sul 45% della indennità integrativa speciale media
 L = Contributo straordinario dello Stato gestione ex ENPAS
 M = $[G - (H + I + L)]$ Onere a carico gestione ex ENPAS

** totale colonna G dal 1985 al 1993: 5.553.684. Sul 73,96% di questo importo viene applicata l'IRPEF.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 3

(IPOST)

Relazione e dimostrazione degli oneri finanziari e dei relativi recuperi per la valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della indennità di buonuscita del personale dell'Amministrazione delle Poste - secondo la tabella «A» del disegno di legge

A	B	C	D	E	F (in milioni)	G (milioni)	H (in milioni)	I (in milioni)	L (in milioni)	M (in milioni)
1982	116.841	2.808	26,0	3.423.000	179.976	9.371				
1983	119.415	3.390	26,0	7.232.000	388.624	23.904				
1984	121.896	2.805	25,0	8.072.000	442.775	21.227				
1985	120.115	2.521	27,0	8.737.000	472.250	22.301				
1986	122.314	2.439	26,0	8.648.500	476.025	20.566				
1987	119.765	2.465	25,0	8.606.000	463.814	19.888				
1988	116.943	2.601	27,0	8.807.000	463.463	23.193				
1989	113.720	3.450	24,0	9.503.000	486.307	29.507				
1990	110.971	2.675	24,0	10.271.000	512.902	24.727				
1991	106.555	4.416	26,0	11.171.000	535.647	48.098				
1992	101.657	4.734	27,0	11.495.000	525.846	55.098				
1993	99.926	2.000	27,0	11.591.000	521.209	23.472				
Totale ...					5.468.837	321.352	136.721	191.409		6.778
1994	100.000	2.500	29,0	11.591.000	521.595	31.513	13.040	37.033		18.560
1995	100.000	2.300	31,0	11.591.000	521.595	30.991	13.040	37.033		19.082
1996	100.000	2.000	33,0	11.591.000	521.595	26.688	13.040	37.033		21.385
1997	100.000	2.000	33,0	11.591.000	521.595	26.688	13.040	37.033		21.385
1998	100.000	2.000	33,0	11.591.000	521.595	26.688	13.040	37.033		21.385
1999	100.000	2.000	33,0	11.591.000	521.595	26.688	13.040	37.033		21.385
2000	100.000	2.000	33,0	11.591.000	521.595	26.688	13.040	37.033		21.385
2001	100.000	2.000	33,0	11.591.000	521.595	26.688	13.040	37.033		21.385
Totale ...					9.641.597	555.983	241.040	487.675		172.732

LEGENDA

A = Anno

B = Numero dei dipendenti

C = Numero dei collocati o dei collocabili a riposo

D = Anni di permanenza in servizio (media)

E = Importo medio annuo della indennità integrativa speciale (dal 1° luglio 1986 è ridotto di lire 1.081.000 già valutate ai fini dell'indennità di buonuscita)

F = (B×E×0,45). Importo pari al 45% dell'onere complessivo per la indennità integrativa speciale

G = [(E×0,45):12]×D×C. Onere complessivo per indennità di buonuscita in relazione ai collocati a riposo

H = (2,5% su F). Contributi pari al 2,5% da recuperare, anche sugli arretrati, a carico dei dipendenti

I = Onere a carico dell'Amministrazione delle Poste per un contributo del 3,5% dal 1982 al 1983 e del 7,1% per il periodo seguente

L = Contributo dello Stato

M = [G-(H+I+L)] Onere a carico dell'IPOST

** totale colonna G dal 1985 al 1993: 266.850. Sul 73,96% di questo importo viene applicata l'IRPEF.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 4

(OPAFS)

Relazione e dimostrazione degli oneri finanziari e dei relativi recuperi per la valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della indennità di buonuscita del personale delle Ferrovie dello Stato - secondo la tabella «A» del disegno di legge

A	B	C	D	E	F (in milioni)	G (milioni)	H (in milioni)	I (in milioni)	L (in milioni)	M (in milioni)
1982	220.000	4.000	34,0	3.850.000	406.560	20.944				
1983	219.000	6.390	34,0	7.500.000	788.400	65.178				
1984	218.000	7.393	34,0	8.217.000	859.827	82.618				
1985	218.000	5.507	34,0	9.010.000	942.806	67.481				
1986	216.000	6.459	34,0	9.317.000	965.987	81.843				
1987	214.000	5.882	34,0	9.625.000	988.680	76.995				
1988	210.000	5.985	32,0	10.500.000	1.058.400	80.438				
1989	207.000	5.361	31,0	11.500.000	1.142.640	76.448				
1990	185.000	19.360	29,0	12.592.000	1.118.170	282.786				
1991	170.000	14.894	29,0	13.252.000	1.081.363	228.955				
1992	164.000	6.843	31,0	13.504.000	1.063.035	114.586				
1993	163.000	25.000	30,0	13.595.000	1.063.673	407.850				
Totale ...					11.479.540	1.586.122	367.345	734.691		-484.086
1994	135.000	13.000	33,0	13.600.000	881.280	233.376	28.201	56.402		-148.773
1995	128.000	5.000	34,0	13.600.000	835.584	92.480	26.739	53.477		-12.264
1996	125.000	3.000	34,0	13.600.000	816.000	55.488	26.112	52.224		22.848
1997	120.000	2.500	35,0	13.600.000	783.360	47.600	25.068	50.135		27.603
1998	120.000	2.500	35,0	13.600.000	783.360	47.600	25.068	50.135		27.603
1999	120.000	2.500	35,0	13.600.000	783.360	47.600	25.068	50.135		27.603
2000	120.000	2.500	35,0	13.600.000	783.360	47.600	25.068	50.135		27.603
2001	120.000	2.500	35,0	13.600.000	783.360	47.600	25.068	50.135		27.603
Totale ...					17.929.204	2.205.466	573.735	1.147.469		-484.262

LEGENDA

- A = Anno
 B = Numero dei dipendenti
 C = Numero dei collocati o dei collocabili a riposo
 D = Anni di permanenza in servizio (media)
 E = Importo medio annuo della indennità integrativa speciale
 F = $(B \times E \times 0,45)$. Importo pari al 48% dell'onere complessivo per la indennità integrativa speciale
 G = $[(E \times 0,48) : 12] \times D \times C$. Onere complessivo per indennità di buonuscita in relazione ai collocati a riposo
 H = (3,2% su F). Contributi pari al 3,2% da recuperare, anche sugli arretrati, a carico dei dipendenti
 I = Onere a carico delle Ferrovie dello Stato per il contributo del 6,4%
 L = Contributo dello Stato
 M = $[G - (H + I + L)]$ Onere a carico dell'OPAFS

** totale colonna G dal 1985 al 1993: 1.417.382. Sul 73,96% di questo importo viene applicata l'IRPEF.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 5

(INPS)

Relazione e dimostrazione degli oneri finanziari e dei relativi recuperi per la valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della indennità di buonuscita del personale dell'INPS - secondo la tabella «B» del disegno di legge

A	B	C	D	E	F (in milioni)	G (milioni)	H (in milioni)	I (in milioni)	L (in milioni)	M (in milioni)
1982	39.089	634	30,0	3.604.972	39.456	1.600				
1983	38.902	677	29,0	7.415.292	80.772	3.397				
1984	39.576	541	31,0	8.176.896	90.610	3.200				
1985	39.768	749	29,0	8.960.088	99.771	4.541				
1986	39.349	657	30,0	9.509.736	104.776	4.374				
1987	39.046	723	29,0	10.047.600	109.849	4.916				
1988	40.496	809	29,0	10.103.472	114.562	5.531				
1989	39.955	781	28,0	10.158.204	113.644	5.183				
1990	40.267	724	28,0	10.968.408	123.666	5.188				
1991	39.642	1.104	29,0	12.034.884	133.584	8.991				
1992	37.513	2.136	28,0	12.790.344	134.345	17.849				
1993	37.128	700	30,0	12.759.432	132.645	6.252				
Totale ...					1.277.680	71.021				- 71.021
1994	35.000	1.000	31,0	12.800.000	125.440	9.259				9.259
1995	35.000	1.000	32,0	12.800.000	125.440	9.557				9.557
1996	35.000	1.000	33,0	12.800.000	125.440	9.856				9.856
1997	35.000	1.000	33,0	12.800.000	125.440	9.856				9.856
1998	35.000	1.000	34,0	12.800.000	125.440	10.155				10.155
1999	35.000	1.000	34,0	12.800.000	125.440	10.155				10.155
2000	35.000	1.000	35,0	12.800.000	125.440	10.453				10.453
2001	35.000	1.000	35,0	12.800.000	125.440	10.453				10.453
Totale ...					2.281.200	150.765				- 150.765

LEGENDA

- A = Anno
 B = Numero dei dipendenti
 C = Numero dei collocati o dei collocabili a riposo
 D = Anni di permanenza in servizio (media)
 E = Importo medio annuo della indennità integrativa speciale
 F = $(B \times E \times 0,28)$. Importo pari al 28% dell'onere complessivo per la indennità integrativa speciale
 G = $[(E \times 0,28) : 12] \times D \times C$. Onere complessivo per indennità di buonuscita in relazione ai collocati a riposo
 H = Contributi da recuperare, anche sugli arretrati, a carico dei dipendenti
 I = Onere a carico dell'INPS
 L = Contributo dello Stato
 M = $[G - (H + I + L)]$ Onere a carico dell'INPS

** totale colonna G dal 1985 al 1993: 62.824. Sul 73,96% di questo importo viene applicata l'IRPEF.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 6

(INAIL)

Relazione e dimostrazione degli oneri finanziari e dei relativi recuperi per la valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della indennità di buonuscita del personale dell'INAIL - secondo la tabella «B» del disegno di legge

A	B	C	D	E	F (in milioni)	G (milioni)	H (in milioni)	I (in milioni)	L (in milioni)	M (in milioni)
1982	12.383	283	22,0	3.605.000	12.499	524				
1983	12.826	321	23,0	7.416.000	26.633	1.278				
1984	12.436	287	23,0	8.177.000	28.473	1.259				
1985	12.464	290	23,0	8.960.000	31.270	1.394				
1986	12.516	354	24,0	9.510.000	33.328	1.885				
1987	12.453	271	22,0	10.048.000	35.036	1.398				
1988	12.235	336	25,0	10.104.000	36.614	1.980				
1989	11.946	391	26,0	10.159.000	33.981	2.410				
1990	12.158	323	24,0	10.969.000	37.341	1.984				
1991	11.916	440	26,0	12.035.000	40.155	3.213				
1992	11.117	794	30,0	12.790.000	39.812	7.109				
1993	10.981	500	32,0	12.760.000	39.233	4.764				
Totale . . .					392.374	29.197				- 29.197
1994	10.000	350	32,0	12.760.000	35.728	3.335				3.335
1995	10.000	350	33,0	12.760.000	35.728	3.439				3.439
1996	10.000	350	33,0	12.760.000	35.728	3.439				3.439
1997	10.000	350	34,0	12.760.000	35.728	3.543				3.543
1998	10.000	350	34,0	12.760.000	35.728	3.543				3.543
1999	10.000	350	34,0	12.760.000	35.728	3.543				3.543
2000	10.000	350	35,0	12.760.000	35.728	3.647				3.647
2001	10.000	350	35,0	12.760.000	35.728	3.647				3.647
Totale . . .					678.198	57.333				- 57.333

LEGENDA

A = Anno

B = Numero dei dipendenti

C = Numero dei collocati o dei collocabili a riposo

D = Anni di permanenza in servizio (media)

E = Importo medio annuo della indennità integrativa speciale

F = $(B \times E \times 0,28)$. Importo pari al 28% dell'onere complessivo per la indennità integrativa specialeG = $[(E \times 0,45) : 12] \times D \times C$. Onere complessivo per indennità di buonuscita in relazione ai collocati a riposo

H = Contributi da recuperare, anche sugli arretrati, a carico dei dipendenti

I = Onere a carico dell'INAIL

L = Contributo dello Stato

M = $[G - (H + I + L)]$ Onere a carico dell'INAIL

** totale colonna G dal 1985 al 1993: 26.137. Sul 73,96% di questo importo viene applicata l'IRPEF.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Computo della indennità
integrativa speciale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'articolo 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, e delle analoghe disposizioni previste da altri ordinamenti previdenziali dello Stato e delle Aziende autonome includono anche la indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura indicata nella tabella *A* allegata alla presente legge rapportata alla percentuale esistente fra la misura di questa indennità ed il trattamento economico stipendiale valutabile ai fini della indennità di buonuscita.

2. Per i dipendenti degli enti pubblici non economici la indennità integrativa speciale, ai fini della base di calcolo della indennità di fine servizio di cui all'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è valutata nella misura indicata nella tabella *B* allegata alla presente legge, determinata con i criteri di cui al comma 1.

Art. 2.

*(Riliquidazione della indennità
di fine rapporto)*

1. In favore degli iscritti alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1 e dei dipendenti degli enti indicati nel medesimo articolo, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1993, nonchè in favore

dei loro aventi causa, l'indennità di fine rapporto di servizio viene riliquidata a domanda, computando nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale spettante all'atto della cessazione del servizio e nella misura indicata nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. La domanda di riliquidazione di cui al comma 1 deve essere presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente erogatore, su apposito modello da quest'ultimo predisposto, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Contributi e recupero arretrati)

1. A far tempo dal 1° gennaio 1994 le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative per ciascuna di esse.

2. Sulla parte dell'ammontare complessivo della indennità integrativa speciale valutabile corrisposta ai lavoratori nel periodo 1° giugno 1982 - 31 dicembre 1993 che inoltreranno domanda ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, gli enti liquidatori della indennità di fine rapporto provvederanno al recupero dei relativi contributi nella seguente misura:

- a) 2,5 per cento a carico dei lavoratori già iscritti all'ENPAS e iscritti all'IPOST;
- b) 3,2 per cento a carico dei lavoratori iscritti all'OPAFS;
- c) 3,5 per cento a carico della Amministrazione delle poste;
- d) 6,4 per cento a carico delle Ferrovie dello Stato.

3. Il recupero del contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni di cui all'articolo 1 avviene per il personale ancora in servizio in trentasei rate mensili sul trattamento economico corrisposto, per coloro che sono cessati o che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contribu-

to trattenendo l'intera somma dovuta in sede di riliquidazione o di liquidazione, e per gli enti in sei rate semestrali.

4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi dell'articolo 2 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsioni di interessi.

Art. 4.

(Oneri fiscali)

1. Sulle somme riscosse ai sensi della presente legge, anche per gli anni dal 1982 al 1985, ai fini fiscali si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482, e successive modificazioni. L'importo di lire cinquecentomila, per il numero degli anni o frazioni di anzianità, va detratto solamente a coloro che sono cessati dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano usufruito della medesima detrazione anche se ad altro titolo.

Art. 5.

(Determinazione del contributo di riscatto)

1. A partire dal 1° gennaio 1994 la indennità integrativa speciale, nella misura indicata nell'articolo 1, sarà computata sulla base contributiva anche per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Ricongiunzione di servizi)

1. Il dipendente che abbia prestato servizi presso amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché di altri enti pubblici non economici, nazionali e locali, in posizioni giuridiche diverse, ha diritto alla ricongiunzione, per il conseguimento di un unico trattamento di fine

rapporto presso l'amministrazione competente in relazione all'ultimo rapporto di lavoro, senza oneri a suo carico, di tutti i periodi connessi ai predetti servizi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge e semprechè non abbiano dato luogo a corresponsione di indennità di fine servizio comunque denominata.

2. L'indennità di fine servizio è liquidata d'ufficio nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per morte e su domanda dell'interessato negli altri casi.

3. La ricongiunzione, anche per i rapporti d'impiego in corso relativamente ai servizi pregressi, opera di diritto con le modalità previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferma restando la successione delle competenze come delineato nel presente articolo.

4. Ai soli fini dell'individuazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la ricongiunzione, l'interessato deve dare comunicazione all'amministrazione di provenienza del nuovo rapporto d'impiego entro tre mesi dal suo inizio, ovvero, per i rapporti d'impiego in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi da detta data.

5. Nel termine di un anno dall'inizio del nuovo rapporto d'impiego o dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i rapporti in corso a tale data, l'indennità di fine servizio maturata in relazione al precedente impiego deve essere versata all'amministrazione sulla quale incombe l'onere della liquidazione complessiva dell'indennità medesima. Nei casi di ritardo del versamento, le somme vanno maggiorate degli interessi legali. Ove il ritardo sia da attribuire alla mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 4, l'interesse è posto a carico del dipendente, il quale, può rinunciare al beneficio della ricongiunzione.

6. Sono abrogati gli articoli 4, 18, secondo comma, 26, ottavo comma, 41, secondo e terzo comma, e 42 del testo unico delle norme delle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello

Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, fatta esclusione per i casi regolati dal comma 7 e limitatamente alle disposizioni ivi richiamate.

7. E fatto salvo, peraltro, il diritto alla riliquidazione della buonuscita, ai sensi dei citati articoli 4, primo comma, e 41, per le riammissioni in servizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le riassunzioni in servizio, disposte ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di analoghe disposizioni legislative e regolamentari anche quando, a seguito della precedente cessazione dal servizio, sia stata già corrisposta l'indennità di buonuscita.

Art. 7.

(Estinzione dei giudizi in corso)

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione della indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art 8.

(Oneri finanziari)

1. L'onere sostenuto per le riliquidazioni e le liquidazioni derivanti dall'applicazione della presente legge, al netto delle somme trattenute o recuperate per i contributi pregressi dovuti ai sensi dell'articolo 3, è posto a carico delle relative gestioni previdenziali.

2. A titolo di rimborso forfettario e parziale dei contributi pregressi dovuti per i lavoratori a proprio carico già iscritti all'ENPAS, lo Stato corrisponderà all'ente, per tre anni, un contributo straordinario annuo di lire 100 miliardi.

3. All'onere complessivo per il bilancio dello Stato derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.000 miliardi per il triennio 1994-1996 e di lire 1.000 miliardi annui a regime, si provvede mediante riduzione di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(articoli 1 e 2)

Tabella di valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della indennità di fine servizio per dipendenti già iscritti all'ENPAS, e iscritti all'IPOST e all'OPAFS

A	B	C	B	C	B	C	B	C
100	50	56,00	150	40,00	250	24,00	350	8,00
100	55	55,20	155	39,20	255	23,20	355	7,20
100	60	54,40	160	38,40	260	22,40	360	6,40
100	65	53,60	165	37,60	265	21,60	365	5,60
100	70	52,80	170	36,80	270	20,80	370	4,80
100	75	52,00	175	36,00	275	20,00	375	4,00
100	80	51,20	180	35,20	280	19,20	380	3,20
100	85	50,40	185	34,40	285	18,40	385	2,40
100	90	49,60	190	33,60	290	17,60	390	1,60
100	95	48,80	195	32,80	295	16,80	395	0,80
100	100	48,00	200	32,00	300	16,00	400	0,00
100	105	47,20	205	31,20	305	15,20		
100	110	46,40	210	30,40	310	14,40		
100	115	45,60	215	29,60	315	13,60		
100	120	44,80	220	28,80	320	12,80		
100	125	44,00	225	28,00	325	12,00		
100	130	43,20	230	27,20	330	11,20		
100	135	42,40	235	26,40	335	10,40		
100	140	41,60	240	25,60	340	9,60		
100	145	40,80	245	24,80	345	8,80		

TABELLA B
(articoli 1 e 2)

Tabella di valutazione della indennità integrativa speciale ai fini della indennità di fine servizio per i dipendenti degli enti pubblici non economici

A	B	C	B	C	B	C
100	50	45,96	105	26,16	160	6,36
100	55	44,16	110	24,36	165	4,56
100	60	42,36	115	22,56	170	2,76
100	65	40,56	120	20,76	175	0,96
100	70	38,76	125	18,96	180	
100	75	36,96	130	17,16	185	
100	80	35,15	135	15,36	190	
100	85	33,36	140	13,56	195	
100	90	31,56	145	11,76	200	
100	95	29,76	150	9,96	205	
100	100	27,96	155	8,16	210	

LEGENDA

- A = Importo indennità integrativa speciale.
 B = Stipendio complessivo contributivo annuo in milioni di lire.
 C = Aliquota percentuale di valutazione della indennità integrativa speciale